



CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"
Ugento (LE)

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (MOG)

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Parte Speciale "B" Reati Societari

Il presente elaborato e tutti gli allegati si intendono integrati con il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024.

Redatto dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza Dott. Giancarlo Mazzeo

Adottato in data 04/06/2022 con deliberazione Commissariale n. 184 del 04/06/2022

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 14/06/2022

Il Direttore Area Amm. va: firmato Dott Giancarlo Mazzeo

Il Direttore Generale: firmato Dott. Vito Caputo

Il Commissario: firmato Dott. Alfredo Borzillo



Indice

Premessa	3
Reati societari	3
Sanzioni previste in relazione all'art 25-ter	3
False comunicazioni sociali	3
Fatti lieve entità	4
Impedito controllo	4
Indebita restituzione di conferimenti	5
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	5
Operazioni in pregiudizio dei creditori	5
Corruzione tra privati	5
Istigazione alla corruzione tra privati.....	6
Illecita influenza sull'assemblea	6
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	6
Riepilogo sanzioni previste in relazione all'art. 25-ter (tabelle)	6
AREE E PROCESSI A RISCHIO	8
1.1 Protocolli Generali	8
a) Tracciabilità delle operazioni/atti	8
b) Segregazione delle funzioni	8
c) Evidenza formale dei controlli	8
d) Identificazione e responsabilità dell'operazione	8
e) Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti	9
1.2 Protocolli specifici in relazione ai reati	9
1.2.1 Gestione del controllo interno sulla cassa	9
1.2.2 Gestione del controllo interno delle banche	9
1.2.3 Gestione del controllo contabile	9



Premessa

L'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 configura una ipotesi di responsabilità penale dell'ente nel caso di reati societari previsti dal codice civile in materia di società e consorzi con la previsione di un regime sanzionatorio diversificato per le varie tipologie di reato. Per questi reati vi è da sottolineare che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica con la previsione di un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo nel caso in cui l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Quanto alle categorie di persone che vengono in rilievo per questa tipologia di reati, la norma fa riferimento alle singole previsioni delittuose di cui al codice civile che individua quali soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Relativamente alla possibile commissione di tali reati anche da parte del Consorzio di Bonifica, si ritiene che – considerato il richiamo del codice civile a soggetti presenti anche nell'organizzazione consortile – seppur con qualche esclusione sia ipotizzabile la responsabilità dell'ente per alcuni dei reati societari di cui all'art. 25 ter, qui di seguito elencati. Tutto ciò premesso, si consideri che – parimenti a quanto già chiarito nel paragrafo 1 della parte generale del Modello Organizzativo – anche per l'ambito dei reati societari e, segnatamente, per quello delle false comunicazioni sociali, l'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso impone di individuare i rischi legati all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001. Infatti, l'esigenza di liquidità o l'eventuale stato di crisi di un ente, potrebbe determinare la assunzione di comportamenti riprovevoli e poco trasparenti, volti ad occultare il disequilibrio economico se non addirittura il dissesto. A mero titolo esemplificativo, l'emergenza pandemica potrebbe agevolare la creazione e la pubblicazione di rendiconti finanziari non veritieri, piuttosto che la predisposizione di documentazione contabile non conforme, comportando, conseguentemente, una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001. La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Societari"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato.

Reati Societari

LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Si riporta di seguito il testo integrale delle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 25-ter del D.Lgs n) 231/01 unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie, nonché un'esposizione delle principali potenziali modalità di attuazione dei suddetti reati.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni



posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”. Il reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero; relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti o ancora tramite la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari. Si precisa che gli autori del reato devono aver agito con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino i beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Trattandosi di reato di pericolo, affinché la fattispecie si realizzi è sufficiente che la condotta sia idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico senza che la condotta/reato si traduca in effettivo danno.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.” Il reato si configura qualora gli amministratori impediscano o ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. L’ente sarà soggetto a sanzione pecuniaria nel caso in cui gli amministratori dell’ente stesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, attraverso l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici, impediscano oppure ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuita ai soci, ovvero agli altri organi sociali, oppure ancora alle società di revisione sempre che con il loro comportamento non abbiano cagionato un danno ai soci.



Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.” In tale ipotesi gli amministratori restituiscono indebitamente, e cioè al di là dei casi in cui sia possibile una legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti dei soci, oppure li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.” Qualora gli amministratori distribuiscono utili o acconti su utili non effettivamente consentiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve che per legge non possono essere distribuite (es. riserva legale) l'ente sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote. In ogni modo, è da evidenziare che l'articolo 2627 comma 2 c.c. prevede l'estinzione del reato nel caso in cui, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, vi sia stata la restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve, il che fa venire meno, conseguentemente, anche la relativa responsabilità dell'ente.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.” In tale caso la sanzione prevista dalla legge è applicabile allorché gli amministratori dell'ente, in spregio le disposizioni di legge posta tutela dei creditori, cagionando un danno a questi ultimi, effettuino riduzioni di capitale sociale o fusioni con altre società ovvero pongano in essere una scissione, totale o parziale.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in



misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Tale articolo tutela alla genuinità delle formazioni di maggioranze assembleari, al fine di evitare che queste ultime non siano il frutto di una libera scelta dei partecipanti. E, infatti, l'articolo 2636 codice civile gli chef, con atti simulati o fraudolenti, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, determina la maggioranza in assemblea.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Le sanzioni previste in relazione all'art.25 ter del D. Lgs. n. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 a carico del Consorzio qualora, per effetto della commissione dei reati indicati precedentemente da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti



Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)	Da 200 a 400 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)	Da 100 a 200 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	
Impedito controllo (art. 2625 c.2 cod. civ.)	Da 200 a 360 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Da 200 a 400 quote (aumentata di un terzo se l'ente consegue un profitto di rilevante entità)	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

È in ogni caso disposta dall'autorità giudiziaria la confisca del profitto conseguito con l'illecito.



AREE E PROCESSI A RISCHIO

Nell'ambito del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi sono individuabili delle aree di rischio potenziale di

commissione dei reati societari all'interno delle seguenti attività sensibili poste in essere dal Consorzio:

1. Gestione finanziaria-contabile;
2. Predisposizione del bilancio e relativa relazione;
3. Gestione dei rapporti con il Revisore Legale;
4. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati.

Si evidenzia sin da ora che, al fine della prevenzione della commissione dei reati previsti in questa sezione, i soggetti interessati devono osservare una condotta improntata a principi di **integrità, correttezza e trasparenza** nell'attività di formazione del bilancio e delle relazioni in modo da fornire informazioni veritiere.

1.1 PROTOCOLLI GENERALI

Al fine di prevenire i reati societari di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01, il Consorzio è dotato di un protocollo interno di controllo della contabilità, costituito secondo le seguenti linee guida:

a) Tracciabilità delle operazioni/atti.

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

b) Segregazione delle funzioni.

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di un soggetto ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo. L'accesso ai sistemi contabili è limitato ad alcune figure ed è operata una segregazione delle funzioni in base alle mansioni assegnate.

c) Evidenza formale dei controlli.

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

d) Identificazione e responsabilità dell'operazione.

La responsabilità di un'operazione/attività aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.



e) Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti.

I documenti sono adeguatamente approvati e riportano la data di redazione e la firma riconoscibile del responsabile della relativa emissione. Gli stessi sono archiviati secondo modalità che ne garantiscano la facile rintracciabilità e la tutela della relativa riservatezza dei dati in essi contenuti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

1.2 PROTOCOLLI SPECIFICI IN RELAZIONE AI SINGOLI REATI

Si ritengono applicabili i seguenti protocolli speciali:

1.2.1 Gestione del controllo interno sulla cassa

- L'accesso ai contanti è limitato al solo cassiere;
- i pagamenti a fornitori avvengono sempre con mezzi bancari e mai con la cassa, salvo pagamenti di valore irrisorio;
- in genere tutte le spese vengono effettuate con il sistema dei mandati di pagamento, ad eccezione delle spese economali (sotto € 500,00).

1.2.2 Gestione del controllo interno delle banche

- Tutte le entrate e le uscite dell'Ente sono giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali previsti dalla Legge;
- i pagamenti sono effettuati dall'Ufficio Ragioneria soltanto in conformità a documenti o in base a richieste approvate da persone autorizzate. Tutti i mandati di pagamento sono predisposti dall'operatore, siglati dal capo Ufficio Ragioneria e firmati dal Direttore Generale;
- vengono effettuati periodicamente controlli sulla scorta delle evidenze degli estratti conto corrente bancari;
- per le spese economali esiste un conto gestito mediante un registro apposito custodito in cassaforte, che viene reintegrato quando si esaurisce, sempre mediante apposito mandato di pagamento.

1.2.3 Gestione del controllo contabile

Controllo incrociato tra l'Ufficio Ragioneria ed il Direttore Generale, tramite i seguenti protocolli di verifica:

- il Settore Ragioneria, nell'ambito della verifica della contabilità, procede con la verifica della documentazione di supporto delle scritture di contabilità e con la verifica dell'effettiva chiusura del periodo contabile;
- il Settore Ragioneria propone il calendario di chiusura dell'esercizio contabile, che deve essere approvato dal DG, con evidenza delle attività da svolgere e i soggetti a cui vengono affidate le stesse;
- sulla scorta del calendario di chiusura e di una check list allineata (che rivedrà, daterà e firmerà per approvazione), il Capo Settore Ragioneria predispone una scheda Programma Lavori e controlla l'effettivo completamento delle attività di chiusura fissate nella stessa.